



Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

SETTORE IV

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SERVIZIO URBANISTICA – SUAP E COMMERCIO

A tutti i Titolari degli esercizi in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS

OGGETTO: 2ª COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE n. 40/2013 "Disposizione per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco", a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 della L.R. n. 30 del 24.08.2018, pubblicata sul B.U.R.A. n. 81 Speciale di pari data.

L'entrata in vigore della Legge Regionale n. 40/2013 ha disciplinato l'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito, intesi come apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che distribuiscono vincite in denaro, così come indicati dall'art. 110, comma 6, del R.D. 18.06.1931, n. 773 ((Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco lecito, così come da art. 3, comma 1, della L.R. n. 40/2013, sono soggetti ad autorizzazione comunale.

La stessa Legge Regionale stabilisce, inoltre, che la suddetta autorizzazione comunale, non può essere rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili.

I luoghi sensibili individuati dalla L.R. n. 40/2013 all'art. 2, comma 1, lett. c), sono i seguenti:

- tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università;
- tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
- i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi;
- le caserme militari;
- i centri di aggregazione di anziani;
- tutti i luoghi di culto;
- i cimiteri e le camere mortuarie.

L'art. 3, comma 4, della citata L.R. n. 40/2013, così come modificato dall'art. 4 della L.R. n. 30 del 24.08.2018 "Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di comunità e aree montane), pubblicata sul B.U.R.A. n. 81 Speciale del 24.08.2018 ed entrata in vigore il 25.08.2018 (art. 13), stabilisce che per le autorizzazioni esistenti il termine di validità di "sette anni" decorre dal momento dell'entrata in vigore della stessa legge, avvenuta il 21 novembre 2013.

Ciò premesso,

SI COMUNICA

A tutti i Titolari degli esercizi dove sono installati apparecchi per il gioco lecito, autorizzati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 40/2013 (21 novembre 2013), che le relative autorizzazioni scadranno il 21 novembre 2020.

Per le informazioni del caso gli interessati potranno rivolgersi allo sportello SUAP durante il seguente orario di apertura al pubblico: MARTEDI', 11.00 - 12.30; MERCOLEDI', 11.00 - 12.30; GIOVEDI', 15.30 - 17.00; oppure telefonando al seguente numero: 08544446226.

San Giovanni Teatino, li 11.09.2018.

Il Responsabile del SUAP
Arch. Fabio Giarallo